

CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI C.I.T. S.p.a.

REGOLAMENTO PER ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE
INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

Indice

- Art. 1 - Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione
- Art. 2 - Figure e funzioni di riferimento
- Art. 3 - Determinazione del valore degli affidamenti
- Art. 4 - Indagini di mercato
- Art. 5 - Elenco fornitori
- Art. 6 - Procedure di affidamento.
- Art. 7 - Procedure di affidamento ex art. 63 Codice.
- Art. 8 - Garanzie e soccorso istruttorio
- Art. 9 - Verifica requisiti di partecipazione
- Art. 10 - Diritto di accesso
- Art. 11 - Coordinamento con Piano Triennale aziendale di prevenzione della corruzione

Art. 1

Oggetto, obiettivi e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento viene redatto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società partecipata C.I.T. S.p.a. (d'ora in avanti semplicemente Società), costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e per tale ragione soggetta alla disciplina inerente i contratti pubblici, in data 09 marzo 2017, in ottemperanza all'art. 36, co. 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (d'ora in avanti semplicemente Codice), del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e nel rispetto della Linea Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure della Società relative all'acquisizione di forniture di beni e servizi e la realizzazione di lavori di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
3. Obiettivo del presente Regolamento è anzitutto garantire il soddisfacimento delle esigenze e dei fabbisogni della Società ed al contempo assicurare tempestività nei processi di approvvigionamento come sopra indicati attraverso la previsione di procedure semplificate e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Obiettivo strategico del presente Regolamento è altresì quello di consentire e favorire lo sviluppo e l'aumento della professionalità e delle competenze dei dipendenti della Società cui viene conferito il compito di seguire i processi di approvvigionamento.
5. Per tutto quanto non previsto dal Codice e dalla normativa nazionale e/o regionale, gli affidamenti oggetto dal presente Regolamento sono disciplinati dal codice civile.
6. Tenuto conto delle leggi regionali attuative di norme del precedente Codice Appalti applicabili solo ove non siano in contrasto con le nuove disposizioni sopravvenute, il presente Regolamento fa salvi i profili organizzativi e contabili propri dell'ordinamento delle Società partecipate e pertanto prevale sulle disposizioni dei citati provvedimenti regionali per quanto diversamente disciplinato.
7. Riguardo agli acquisti di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e sui provvedimenti regionali di cui al punto precedente, prevalgono le disposizioni legislative e regolamentari statali, nonché il presente Regolamento, in quanto applicabile.
8. Scopo del presente Regolamento è anche dare attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione della spesa (cd. "spending review") di cui al Decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, Legge 6 novembre 2012 n. 190, Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 ed infine Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
9. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di approvvigionamento attuate in base allo stesso, le disposizioni contenute nella Linea Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 e quelle contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento adottati o adottanti dalla Società in osservanza a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Art. 2
Figure e funzioni di riferimento.

1. L'attività di scelta del contraente per tutte le procedure di approvvigionamento di valore sino alle soglie di rilevanza comunitaria, cioè sino ad € 209.000,00 (iva esclusa) per servizi e forniture, sino ad € 150.000,00 e sino ad € 1.000.000,00 per i lavori (iva esclusa) è espletata, a norma di Statuto, dal Direttore Generale o dal Presidente del CdA, che assume pertanto la responsabilità del procedimento per quanto di competenza.
2. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal Direttore Generale o dal Presidente del CdA. Ove necessario il RUP potrà avvalersi di uno o più collaboratori per l'istruttoria provvedimentale.
3. Il Responsabile dell'istruttoria si occuperà quindi:
 - a) delle indagini conoscitive riguardo al contratto precedentemente eseguito in ordine alla correttezza e puntualità dell'esecuzione ed all'eventuale applicazione di penali (dati che gli verranno forniti dalla persona che segue l'esecuzione del contratto, il DEC come descritto al comma 5);
 - b) delle indagini rispetto alle quantità di prodotto/servizio/lavori da acquisire e la rispondenza agli eventuali provvedimenti di programmazione (ex art. 21 Codice);
 - c) del dialogo/interlocazione con i responsabili dei settori interni richiedenti in ordine alla validazione finale dei fabbisogni (*ogni settore dovrà individuare un rappresentante per gli acquisti*);
 - d) del dialogo/interlocazione con gli Operatori Economici e delle indagini di mercato o consultazione dell'elenco fornitori;
 - e) della preparazione e redazione dei documenti di gara;
 - f) attività amministrative connesse alle fasi di gara.
4. Il Direttore Generale o il Presidente del CdA, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice, hanno facoltà di nominare, con atto formale, il RUP scegliendolo tra i propri collaboratori in possesso di specifici requisiti di professionalità. In tali casi sarà lo stesso RUP, utilizzando gli strumenti di cui all'art. citato, che si occuperà dell'istruttoria provvedimentale seguendo le fasi come sinteticamente descritte al punto che precede.
5. Tutte le fasi relative all'esecuzione dei contratti e le funzioni di controllo e verifica dell'andamento delle forniture e dei servizi, nonché il rispetto dei vincoli contrattuali da parte dei fornitori/esecutori, spettano al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) anch'esso eventualmente individuato dal Direttore Generale o Presidente del CdA oppure, ove sia persona diversa da quest'ultimo, dal RUP. Nei casi di particolare semplicità della procedura la stessa persona può ricoprire contemporaneamente le due funzioni di RUP e DEC.
6. Nell'ambito dei lavori le funzioni attribuite dalla Legge al DEC sono svolte dal Direttore dei Lavori, specificamente individuato dal Direttore Generale, dal Presidente del CdA oppure dal RUP.
7. Il personale adibito al Magazzino aziendale è abilitato a verificare solo la rispondenza in merito a tipologia e quantità dei prodotti ordinati e consegnati.
8. Il DEC, con specifico riferimento alle funzioni di controllo in merito alla qualità dei prodotti ordinati e consegnati e di collaudo lato sensu della fornitura o del servizio (il DL per i

lavori), al fine di consentire un controllo più accurato dell'esecuzione contrattuale, dovrebbe essere scelto preferibilmente all'interno della Struttura richiedente (*ogni settore deve individuare il rappresentante per la determinazione dei fabbisogni di cui al precedente art. 2 punto 3 lett. c) e la figura del DEC, che in teoria possono anche essere individuati nella stessa persona*).

9. Pertanto, volendo elencare seppure in maniera non esaustiva, i compiti di cui al comma che precede sono demandati:
- per i pezzi meccanici: capo officina o suo vice
 - per i pezzi di carrozzeria: capo officina o suo vice
 - per i servizi meccanici: capo officina o suo vice
 - per i servizi di carrozzeria: capo officina o suo vice
 - per i fabbisogni di cancelleria: quadro amministrativo o suo vice
 - per le forniture e i servizi afferenti alle attività di formazione: quadro amministrativo o suo vice
 - per le forniture di dispositivi di protezione individuale: responsabile della prevenzione e protezione o suo vice
 - per le forniture di beni vari: quadro amministrativo o suo vice
 - per le forniture di servizi economici: quadro amministrativo o suo vice
 - per le i contratti di concessione di servizi: quadro amministrativo o suo vice

Art. 3

Determinazione del valore degli affidamenti.

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di valore sino ad € 209.000,00, di lavori sino ad € 150.000,00 e di lavori sino ad € 1.000.000,00 (tutti senza iva) sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. Il RUP o, a seconda dei casi, il collaboratore che segue l'istruttoria, dovrà, prima della gara, verificare il consumo avuto sui prodotti/servizi interessati e richiesti negli ultimi tre anni eventualmente anche tramite gli applicativi informatici aziendali.
3. Tale valore andrà comunicato alla Struttura richiedente (*al rappresentante di cui all'art. 2 punto 3 lett. c)* la quale procederà, in un'ottica di leale collaborazione e coinvolgimento nei processi, a validare il dato eventualmente modificandolo o integrandolo.
4. Solo dopo tale validazione - che potrà avvenire anche solo tramite mail interna da parte della Struttura richiedente - il responsabile dell'istruttoria o il RUP avranno titolo di determinare con esattezza il valore economico dell'affidamento su base annua.
5. Nella determinazione del valore economico dell'affidamento occorre sempre rispettare il divieto di frazionamento artificioso previsto all'art. 36 comma 6 del Codice Appalti.

Art. 4

Indagini di mercato.

1. Il RUP, o il Responsabile dell'istruttoria, una volta determinati con certezza qualità e quantità dei fabbisogni come previsto al precedente art. 3, prima di procedere alla pubblicazione dei documenti di gara, in tutti i casi (ivi compresi quelli di rinnovo di

precedenti affidamenti), effettuano le dovute indagini di mercato anche tramite consultazione dell'Elenco fornitori.

2. Scopo delle indagini di mercato è quello: a) conoscere gli attori presenti sul mercato in un dato momento (che possono non essere sempre conosciuti); b) conoscere i prodotti, i servizi o le soluzioni tecniche disponibili in quel momento; c) conoscere le condizioni economiche e giuridiche alle quali sono offerti sul mercato o già applicate in altri affidamenti; d) consentire e favorire l'acquisizione di minime conoscenze tecniche da parte dei dipendenti della Società in ordine agli acquisti da effettuare o ai servizi o lavori da affidare; e) verificare la rispondenza dei prodotti, servizi o lavori affidabili alle reali esigenze della Società.
3. Il RUP, o il Responsabile dell'istruttoria, verificano preliminarmente, prima di procedere alle fasi successive, la presenza dei prodotti, servizi o lavori di cui è emerso il fabbisogno, attraverso la consultazione del Mepa (cataloghi elettronici, convenzioni aperte o accordi quadro) piattaforma per gli acquisti messa a disposizione da Consip.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento del fabbisogno tramite Mepa, il RUP, o il Responsabile dell'istruttoria, svolgono le indagini di mercato attraverso: a) consultazione dell'Elenco Fornitori aziendale; b) consultazioni telefoniche, ricerche sul web, acquisizione e scambio di documenti con altre Stazioni Appaltanti, acquisizione elenchi presso Camere di Commercio; c) dialogo approfondito con gli utilizzatori finali (meccanici, autisti, tecnici, dipendenti); d) dialogo diretto con i rappresentanti degli Operatori Economici presenti sul mercato.
5. Il RUP (o il Responsabile dell'istruttoria), attraverso e a seguito delle indagini di mercato, deve porsi nella condizione di poter ricostruire il procedimento logico seguito per l'affidamento portando a sostegno della propria decisione tutte le evidenze documentali e fattuali raccolte durante l'istruttoria provvedimentale.
6. È compito e facoltà del RUP (o del Responsabile dell'istruttoria) calibrare le modalità formali da utilizzare durante lo svolgimento delle indagini di mercato sulla base del principio di proporzionalità; cioè gli oneri burocratici e formali richiesti a sostegno della decisione devono essere proporzionati al valore dell'affidamento.
7. Ciò significa che per gli affidamenti di valore da € 1.000,00 ad € 39.999,00 gli oneri formali saranno semplificati, pur restando la necessità di procedere all'adozione di un provvedimento formale (di regola determinazione del CdA) e di procedere agli affidamenti solo dopo aver proceduto ad un confronto competitivo tra almeno tre preventivi.
8. Per gli affidamenti di valore compreso tra € 40.000,00 ed € 209.000,00 (per forniture e servizi) ed € 150.000,00 (per i lavori) il provvedimento formale adottato (di regola determinazione del CdA) dovrà contenere dati o documenti relativi all'indagine di mercato espletata, oltre naturalmente al confronto competitivo tra almeno cinque offerte.
9. Ove non sia oggettivamente possibile raccogliere il numero minimo di preventivi o offerte previsto dai precedenti commi, il RUP ne deve dare adeguata motivazione.
10. Nel caso di cui al precedente comma 7, il RUP (o il Responsabile dell'istruttoria) deve procedere alla formalizzazione dei risultati delle indagini di mercato espletate e renderli utilizzabili e consultabili da parte di terzi, a vario titolo interessati (accesso civico), avendo

cura di escludere tutte le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli Operatori Economici coinvolti e tenuto altresì conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e/o commerciali.

11. Per gli affidamenti di valore compreso tra € 40.000,00 ed € 209.000,00 (per forniture e servizi) ed € 150.000,00 (per i lavori) all'attività di esplorazione del mercato deve essere data, a cura del RUP (o del Responsabile dell'istruttoria), adeguata pubblicità sul sito web della Società, anche attraverso la pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse contenenti. La durata di pubblicazione di tali avvisi non potrà essere inferiore a 15 giorni continuativi.

Art. 5 **Elenco fornitori.**

1. Allo scopo di rendere più veloci le consultazioni di mercato la Società istituisce un Elenco fornitori organizzato in base alle categorie merceologiche di riferimento ed aperto a tutti gli Operatori Economici interessati.
2. La Società procederà attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione e l'aggiornamento dell'Elenco da cui possano essere tratti i nomi degli Operatori Economici da invitare nelle procedure oggetto del presente Regolamento.
3. All'avviso dovrà essere data la massima pubblicità tramite la pubblicazione sul sito web della Società, nella home page e nella sezione "*amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*bandi e contratti*" per almeno centottanta giorni consecutivi.
4. Il contenuto dell'avviso di istituzione dell'Elenco fornitori dovrà avere il contenuto previsto al punto 4.1.6. della Linea Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016 (che si allega al presente).
5. Le modalità di iscrizione, aggiornamento, revisione, esclusione, gestione degli elenchi già esistenti e pubblicazione degli stessi elenchi sul sito web della Società sono regolate ai punti dal 4.1.7 e seguenti della citata Linea Guida ANAC a cui si fa integrale riferimento.

Art. 6 **Procedure di affidamento**

1. Fermo restando che per gli affidamenti o le spese una tantum di valore compreso tra € 1,00 ed € 1.000,00 potranno essere effettuati senza specifiche formalità con responsabilità a carico del referente del settore richiedente, il presente regolamento introduce le seguenti modalità.

2. Affidamenti di valore compreso tra € 1.000,00 ed € 39.999,99 esenti iva e su base annua.

Affidamento di tali contratti avviene tramite "affidamento diretto" da parte del RUP con adeguata motivazione secondo le fasi di seguito indicate:

- 1 - istruttoria relativa al contratto in conclusione (analisi in ordine al rispetto delle clausole contrattuali da parte del fornitore uscente e delle quantità acquistate in dialogo con le strutture richiedenti);

2 - verifica presenza prodotti su Mepa o presenza di convenzioni aperte/accordi quadro su Centrali di Committenza;

3 - indagine di mercato con modalità semplificate o consultazione Elenco fornitori;

4 - adozione e pubblicazione della determina a contrarre (o atto equivalente) del CdA che deve già contenere l'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche di opere, beni o servizi da acquistare, il valore stimato dell'affidamento con copertura contabile, la sintetica esposizione delle ragioni in ordine allo scopo della procedura, dei criteri di selezione adottati per la selezione degli Operatori Economici e ove necessario le principali condizioni contrattuali (durata del contratto, quantità di opere beni o servizi acquistati, tempi e modalità di consegna, tempi e modalità di pagamento).

4.1 - Esclusivamente in caso di utilizzo di Ordine diretto di acquisto su Mepa, oppure acquisto di beni, servizi o lavori di modico valore, sino ad € 10.000,00 (esenti iva e su base annua), la determina di affidamento diretto potrà contenere solo: oggetto dell'affidamento, valore, fornitore individuato, ragioni che sostengono la scelta, congruità di prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e possesso dei requisiti di ordine generale.

5 - trasmissione degli inviti a presentare il preventivo ad almeno due o più Operatori Economici mediante semplice posta elettronica; oppure apertura di gara tramite Richiesta di Offerta su piattaforma Mepa;

6 - ricezione con le medesime modalità dei preventivi e loro confronto; termini di ricezione cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'invito (non si conta il primo giorno di invio dell'invito);

7 - provvedimento di affidamento diretto adottato dal CdA nel quale il RUP, in ottemperanza agli obblighi motivazionali previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed al fine di garantire la massima trasparenza, motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario dando conto: del confronto competitivo effettuato, del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, le eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, la congruità di prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ed il rispetto del principio di rotazione.

L'affidamento al contraente uscente, che ha carattere eccezionale, richiede un onere motivazionale più severo e stringente quale la riscontrata effettiva assenza di alternative, il grado di soddisfazione maturato durante l'esecuzione del precedente contratto (esecuzione a regola d'arte nell'assoluto rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, la qualità della prestazione.

3. Affidamenti di valore compreso tra € 40.000 ed € 209.000,00 (per forniture di beni e servizi) e tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 (per lavori) esenti iva e su base annua.

L'affidamento di tali contratti avviene tramite "procedura negoziata" da parte del RUP con adeguata motivazione seguendo le fasi di seguito indicate:

1 – inizio istruttoria almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale;

2 - istruttoria relativa al contratto in conclusione (analisi in ordine al rispetto delle clausole contrattuali da parte del fornitore uscente e delle quantità acquistate, validazione dei fabbisogni annui eventualmente anche in contraddittorio con le strutture richiedenti);

3 - verifica presenza prodotti su Mepa o presenza di convenzioni aperte/accordi quadro su Centrali di Committenza;

4 - indagine di mercato approfondita (con pubblicazione di avviso per 30 gg consecutivi di cui all'art. 5 comma 11) o consultazione elenco fornitori, in entrambi i casi anche attraverso

colloqui adeguatamente formalizzati (vedere Piano Triennale di prevenzione della corruzione) per la selezione degli Operatori Economici da invitare nelle fasi successive;

5 - adozione e pubblicazione della determina a contrarre (o atto equivalente) del CdA che deve già contenere l'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche di opere, beni o servizi da acquistare, valore stimato dell'affidamento con relativa copertura contabile, esposizione completa delle ragioni in ordine allo scopo della procedura, dei criteri di selezione scelti per la selezione degli Operatori Economici e le principali condizioni contrattuali (durata del contratto, quantità di opere beni o servizi da acquistare, tempi e modalità di consegna o realizzazione, tempi e modalità di pagamento) e i criteri di aggiudicazione previsti.

6 - individuazione degli Operatori Economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti e previsti nella determina a contrarre; nel caso in cui gli idonei fossero in numero maggiore di cinque sarà consentito procedere a sorteggio debitamente pubblicizzato (cioè comunicato con congruo anticipo ed effettuato in seduta pubblica), il tutto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti ed allo scopo di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese (Linea Guida ANAC n. 4);

7 - trasmissione degli inviti a presentare offerta rivolti ad almeno (ed ove possibile) cinque Operatori Economici selezionati, mediante utilizzo di PEC; il contenuto dell'invito è determinato al punto 4.2.6 della citata Linea Guida ANAC; oppure apertura di gara tramite Richiesta di Offerta su piattaforma Mepa;

8 - ricezione con le medesime modalità delle offerte, apertura contestuale delle offerte tecniche ed economiche e loro confronto in seduta pubblica; i termini di ricezione sono pari a dieci giorni lavorativi (non si conta il primo giorno di invio dell'invito) dalla data di ricevimento dell'invito (venti per le opere di valore superiore ad € 150.000,00 e sino ad € 1.000.000,00 come previsto al successivo comma 4);

9 - provvedimento di aggiudicazione del CdA nel quale il RUP, in ottemperanza agli obblighi motivazionali previsti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed al fine di garantire la massima trasparenza, motiva adeguatamente la scelta dell'affidatario dando conto: del confronto competitivo tra le offerte pervenute, del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare, la congruità di prezzo in rapporto alla qualità della prestazione ed il rispetto del principio di rotazione.

L'affidamento al contraente uscente, che ha carattere eccezionale, richiede un onere motivazionale più severo e stringente quale la riscontrata effettiva assenza di alternative, il grado di soddisfazione maturato durante l'esecuzione del precedente contratto (esecuzione a regola d'arte nell'assoluto rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, la qualità della prestazione.

4. Affidamenti di valore compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 (per lavori) esenti iva e su base annua.

L'affidamento di tali contratti d'appalto avviene ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del Codice Appalti tramite "procedura negoziata" da parte del RUP, con adeguata motivazione e seguendo le fasi indicate al precedente punto 3, ivi comprese le indagini di mercato, con la differenza che è richiesta il confronto (ove possibile) tra almeno dieci Operatori Economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti oppure scelti negli elenchi fornitori.

Alle procedure di cui al presente comma si applica quanto previsto dal precedente art. 5 comma 11, solo che i termini previsti per la pubblicazione dell'avviso sono di almeno 60 giorni consecutivi.

Art. 7

Procedure di affidamento ex art. 63 Codice.

1. Qualora a seguito dell'istruttoria provvedimento, che precede l'adozione e la pubblicazione della determina a contrarre (o dell'atto equivalente) del CdA e delle indagini di mercato più o meno approfondite (se superiore ad € 40.000,00 con pubblicazione di avviso per 30 giorni, vedi precedente art. 5 comma 11), e fatta salva l'ipotesi di affidamento diretto (di modico valore) di cui all'art. 7, comma 2 punto 4.1, emergano situazioni previste dall'art. 63 del Codice, il RUP procede pubblicando per trenta giorni consecutivi sul sito della Stazione Appaltante un avviso che riporta gli elementi essenziali dell'affidamento con l'indicazione degli esiti delle ricerche di mercato che conducono ad individuare un solo possibile contraente (*durata della procedura se di valore > ad € 40.000,00 almeno 60 giorni*).
2. Esperita la pubblicazione di tale avviso il RUP, per tutte le procedure oggetto del presente Regolamento, affida il contratto tramite procedura negoziata senza confronto competitivo applicando - sussistendone i presupposti - le clausole generali di cui al comma 2 dell'art. 63 (assenza di concorrenza oppure tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale), oppure le clausole speciali previste al comma 3 per le forniture (consegne complementari), al comma 4 per i servizi (in caso di concorsi di progettazione) oppure al comma 5 per servizi e lavori (in caso di ripetizione di lavori o servizi analoghi a condizione che siano conformi al progetto posto a base di gara e che il primo appalto sia stato affidato tramite procedura competitiva con pubblicazione del bando).

Art. 8

Garanzie e soccorso istruttorio

1. Al fine di agevolare la partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento delle Piccole e Medie Imprese e alle Microimprese, non è previsto l'obbligo di prestare le garanzie provvisorie o definitive di cui all'artt. 93 e 103 del Codice Appalti.
2. Tali garanzie potranno essere richieste discrezionalmente caso per caso dal RUP tenuto conto della tipologia e della natura dell'affidamento.
3. Per le stesse ragioni di cui al comma 1, e tenuto conto del limitato valore delle procedure oggetto del presente Regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nella documentazione o nelle dichiarazioni richieste nelle lettere di invito, fatti salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività nel ricevimento dell'offerta, non sono di regola considerate essenziali, purché consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati all'art. 83 comma 9 del Codice Appalti.

Art. 9

Verifica requisiti di partecipazione.

1. Ai sensi dell'art. 36 comma 6 del Codice Appalti, in tutte le procedure oggetto del presente Regolamento la verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice Appalti e speciale (ove previsti) ai fini della stipula del contratto, avviene solo in capo all'aggiudicatario.

Art. 10
Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi riguardo alle procedure di cui al presente Regolamento è regolato in termini generali dall'art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), ai quali rimanda l'art. 53 del Codice.
2. In termini generali il diritto di accesso agli atti è garantito da parte del RUP sia durante il procedimento che a seguito di provvedimento di aggiudicazione del CdA. Può tuttavia essere negato solo in caso di comprovata necessità di tutela di segreto industriale o commerciale oppure per tutelare dati sensibili o ultra sensibili inerenti a persone fisiche.
3. Ai sensi del citato art. 53, comma 2 lett. b) c) e d), l'accesso agli atti è differito sino alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi/offerte riguardo alle informazioni relative all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, all'elenco degli soggetti invitati a presentare offerta, all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta; l'accesso è differito anche riguardo alle offerte presentate e al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sino all'aggiudicazione.
4. L'accesso agli atti può avvenire secondo modalità informali oppure secondo modalità formalizzate. Nel primo caso è consentita la presa visione di documenti senza estrazione di copia inerenti al procedimento interessato da parte di rappresentanti di soggetti portatori di interesse (interessati o controinteressati) mediante accesso diretto presso gli uffici del RUP. Nel secondo caso invece la richiesta dev'essere formalizzata per iscritto anche tramite mail o PEC e consente oltre alla presa visione l'acquisizione di fotocopie o documenti in formato PDF anche a distanza, ma solo a seguito del pagamento delle spese e dei diritti di segreteria.
5. Tutti i dipendenti e i collaboratori che a vario titolo, per ragioni d'ufficio, per la parte di propria competenza e di qualunque profilo professionale, entrano a conoscenza di informazioni riservate durante le fasi del procedimento sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo. La violazione della presente disposizione darà seguito a responsabilità disciplinare, amministrativa (in caso di danno erariale) e penale (delitti di cui al Libro II, Titolo II, capo I del cod. penale ed in particolare l'art. 326 cp).

Novi Ligure, 9 marzo 2017.

Il Consiglio di Amministrazione